

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 842

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GEI, BRIENZA, MENSORIO, NAPOLI,
CAPONE e BONANSEA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 SETTEMBRE 1994

Norme in materia di istituzione di case da gioco

ONOREVOLI SENATORI. - In merito al gioco d'azzardo in Italia esiste una strana situazione.

Questo infatti è proibito dal codice penale, ma esiste una eccezione a favore di quattro case da gioco, in attività dal dopo guerra, rispettivamente nei comuni di Venezia, San Remo, Campione d'Italia, Saint-Vincent.

Nonostante la grande dimensione del Paese, queste case da gioco sono concentrate nella zona Nord e non esistono altri luoghi in cui sia possibile il gioco d'azzardo con tutte le garanzie ed i controlli determinati dalla legge.

Contemporaneamente nel Paese si è diffuso notevolmente il gioco d'azzardo clandestino, sia in bische nelle grandi città, sia in locali di vario genere, come alberghi, ristoranti e circoli privati.

È inutile ricordare che il gioco clandestino è fonte di notevoli proventi per la malavita, che tende ad organizzarlo e comporta gravi rischi per tutti coloro che lo praticano, senza avere alcuna garanzia.

Inoltre è diffusissimo da parte degli italiani il ricorso a sale da gioco collocate in Paese vicini come la Francia, il Principato di Monaco, la Svizzera, la Germania, la Slovenia, la Croazia, con conseguente notevole esportazione di valuta italiana.

Con la presentazione di questo disegno di legge, si ritiene di superare una situazione anacronistica; di eterogeneità di trattamento tra le varie regioni del Paese; di favore ad alcuni comuni attualmente sedi di case da gioco, che hanno notevoli proventi da utilizzare nei propri bilanci e con ben immaginabili vantaggi turistici.

Si ritiene, inoltre, che l'apertura di altre case da gioco pubbliche sul territorio sia in grado di dare un notevole colpo alla malavita organizzata, che gestisce le bische

clandestine, di reperire fondi molto utili per lo sviluppo turistico, artistico e culturale del nostro Paese.

Per questi motivi, il disegno di legge in questione propone che il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, sulla base di richieste regionali, possa, con decreto del Presidente della Repubblica, autorizzare nuove case da gioco nel territorio italiano in regioni che superano i tre milioni e cinquecentomila abitanti.

Pare opportuno, inoltre, creare una deroga per le regioni a statuto speciale che non abbiano abitanti superiori a questa cifra.

È significativo poi che il disegno di legge proponga che vengano date delle autorizzazioni a due comuni della stessa regione, che alternino stagionalmente l'attività di gioco.

Per quanto riguarda la titolarità dell'esercizio delle case da gioco si ritiene che questa spetti alle amministrazioni comunali, che possono gestirle direttamente, tramite aziende municipalizzate o tramite società a prevalente capitale pubblico, in cui però i soci privati abbiano l'autorizzazione dal Ministero dell'interno onde evitare *partners* non affidabili, o attraverso l'appalto a società private.

Il disegno di legge, inoltre, specifica la ripartizione degli utili delle sale da gioco: 40 per cento ai comuni ove ha sede la casa da gioco, 20 per cento alla provincia, 20 per cento a favore della regione nel cui territorio ha sede la casa da gioco (tale quota è ridotta al 15 per cento se il comune sede della casa da gioco fa parte di comunità montane e l'eccedenza del 5 per cento è attribuita alla comunità montana) e 20 per cento all'Erario.

Si ritiene, inoltre, con questo disegno di legge, di rinnovare la concessione alle attuali case da gioco e cioè quelle di San Remo,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Campione d'Italia, Venezia e Saint-Vincent, computandole comunque nel rapporto per l'apertura di nuove case da gioco, ad eccezione di quella di Campione, che ha una particolare situazione geografica e normativa.

Indubbiamente il disegno di legge va nel segno di una iniziativa coraggiosa che serve a potenziare il turismo nel nostro territorio, che dà un contributo alla lotta alla delinquenza organizzata e che dà le garanzie opportune a quei cittadini che intendono cimentarsi nel gioco.

È ormai opportuno prendere atto di una situazione esistente e non nascondere la testa sotto la sabbia o lavandosene le mani, non affrontando un argomento interessante, che oltretutto ci deve portare a realizzare le stesse condizioni degli altri Paesi europei.

L'Europa chiama il nostro Paese ad una omogeneizzazione delle normative, e a nostro avviso questo vale anche per l'orga-

nizzazione delle case da gioco, del resto esistenti in gran numero in tutti i Paesi della Comunità europea e nei Paesi extracomunitari confinanti.

In questo tema non possono valere argomentazioni moralistiche: il gioco d'azzardo esiste e tanto vale, pertanto, seppur limitatamente, porlo sotto il controllo degli enti pubblici, con garanzie di imparzialità e con proventi finalizzati al decollo turistico di zone significative del nostro Paese.

Non vale neppure l'obiezione che nelle case da gioco si ricicla il denaro sporco. A questo proposito i regolamenti ministeriali possono prevedere per il servizio di cassa gli stessi meccanismi utilizzati dalle banche per evitare questo fenomeno. Ma, soprattutto, con questa iniziativa si ponga fine all'esportazione di grandi quantità di valuta nei numerosi casinò d'oltre confine che vivono sui nostri ritardi legislativi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In deroga al disposto di cui agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale è data facoltà al Governo di autorizzare l'apertura di case da gioco, in misura di una per ogni regione che superi i tre milioni e cinquecentomila abitanti, in comuni di rilevante importanza turistica e che siano dotati di opportune attrezzature ricettive. Il limite di tre milioni e cinquecentomila abitanti non si applica alle regioni a statuto speciale. Non possono essere istituite nuove case da gioco nelle regioni in cui già esistono, tranne che in Lombardia.

2. L'autorizzazione all'apertura di una casa da gioco può essere concessa anche a due comuni della stessa regione che abbiano le caratteristiche di cui al comma 1, che si consorzino al fine di gestire l'attività nelle due sedi, con alternanza stagionale.

3. Non può essere autorizzata l'apertura di case da gioco in città capoluogo di provincia.

Art. 2.

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 1 viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno.

2. La proposta di cui al comma 1 può essere inoltrata solo se accompagnata da una delibera adottata dal consiglio regionale competente per territorio, che individui il comune o i comuni, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 1, sede di casa da gioco, dopo aver valutato le eventuali richieste inoltrate dai comuni interessati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge.

3. L'autorizzazione non può eccedere la durata di venticinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.

Art. 3.

1. In caso di richiesta di apertura di case da gioco da parte di più comuni, le regioni, nell'individuazione del comune o dei comuni da proporre alla Presidenza del Consiglio dei ministri con la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 2, devono obbligatoriamente tener conto dei seguenti criteri preferenziali:

- a) esistenza in passato sul territorio comunale di case da gioco;
- b) esistenza sul territorio del comune di edifici un passato adibiti a casa da gioco;
- c) disponibilità dei comuni a consorzarsi per gestire la casa da gioco, alternando stagionalmente le sedi;
- d) maggior distanza da altre case da gioco.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le giunte delle regioni interessate, emana un regolamento che prevede le norme da osservare per l'esercizio delle case da gioco e stabilisce le condizioni e le modalità di gestione.

2. Il predetto regolamento contiene altresì disposizioni atte:

- a) a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità;
- b) a garantire la correttezza della gestione amministrativa ed il controllo delle risultanze della stessa da parte dei competenti organi;
- c) a disciplinare l'accesso alla casa da gioco, con l'esclusione di particolari categorie di cittadini, per motivi di età, di ordine sociale o collegati alle funzioni esercitate dai medesimi;
- d) ad assicurare la regolarità dell'esercizio della casa da gioco e delle attività che vi si svolgono.

Art. 5.

1. La titolarità dell'esercizio della casa da gioco spetta al comune sul cui territorio insiste o al consorzio dei comuni, nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 1.

2. L'esercizio può essere gestito direttamente dal comune o dal consorzio dei comuni, attraverso una azienda municipalizzata, attraverso una società a prevalente capitale pubblico. Il comune o il consorzio di comuni titolari dell'autorizzazione potranno diversamente appaltare la gestione della casa da gioco a società a capitale interamente privato. A tal fine, vincolante sull'aggiudicazione dell'appalto è il nulla-osta del Ministro dell'interno.

Art. 6.

1. I proventi della gestione sono così ripartiti:

a) il 40 per cento ai comuni ove ha sede la casa da gioco, con obbligo per le competenti amministrazioni comunali di destinare la metà ad attività promozionali turistiche o di tipo turistico altamente qualificate; tale percentuale viene divisa in parti uguali tra i due comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1;

b) il 20 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco, per iniziative, opere e servizi di interesse pubblico, di miglioramento, di valorizzazione e di incremento turistico. Nel caso che la casa da gioco venga gestita da due comuni di diverse province, tale percentuale verrà divisa in parti uguali tra le due province medesime;

c) il 20 per cento alla regione nel cui territorio ha sede la casa da gioco, purchè, su proposta dell'assessore al turismo, sentito il consiglio o la giunta regionale, venga destinato alle aziende provinciali del turismo per i compiti istituzionali cui esse attendono;

d) il 20 per cento al Ministero delle finanze.

2. La percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 è ridotta al 15 per cento nel caso in cui i comuni sede delle case da gioco facciano parte di comunità montane; l'ecedenza è attribuita alla comunità montana o alle comunità montane, nel caso vi siano due comuni che si alternino stagionalmente nella gestione delle case da gioco, con il medesimo vincolo di destinazione, di cui alla lettera b) del comma 1.

Art. 7.

1. Vengono fatte salve le autorizzazioni concesse per le case da gioco in esercizio aventi sede nei comuni di Sanremo, Campione d'Italia, Venezia e Saint-Vincent.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i suddetti comuni si adeguano alle norme dettate dalla presente legge.

Art. 8.

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Ministro dell'interno, sono stabilite norme speciali per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia e per il riparto dei relativi proventi, in relazione alla particolare situazione geografica di quel comune.

Art. 9.

1. La vigilanza sulle case da gioco compete al Ministro dell'interno, che può disporre l'immediata sospensione dell'esercizio della casa da gioco nel caso di infrazione alla presente legge o alle disposizioni del regolamento previsto dall'articolo 4.

2. In caso di recidiva, il Ministro dell'interno può disporre la revoca dell'autorizzazione.

3. Qualora, per i motivi di cui al comma 1, dovesse essere disposta la sospensione dell'esercizio della casa da gioco, il Ministro dell'interno, sentito il parere della regione, può nominare un commissario per la straordinaria gestione.

Art. 10.

1. Alle case da gioco si applica la disposizione di cui all'articolo 61 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, come modificata dal decreto del Ministero delle finanze 20 agosto 1992, concernente l'approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.